



**Isole Egadi**  
**COMUNE DI FAVIGNANA**

- Libero Consorzio Comunale di Trapani – già Provincia Regionale di Trapani -  
\* \* \*

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 52</b> del <b>19-04-21</b>	<b>OGGETTO:</b> Adozione del Piano triennale dei fabbisogno di personale 2021-2023 e Piano assunzionale annuale 2021.
Riferim. Prop. N.73 del 16-04-2021	

L'anno **duemilaventuno** del giorno **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **15:43** e seguenti, da remoto in video conferenza, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

<b>FORGIONE FRANCESCO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA</b>
<b>GENTILE ANTONINO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA</b>
<b>VACCARO VITO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA</b>
<b>SAMMARTANO FRANCESCO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA</b>
<b>BORGIA DAFNE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA</b>

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**

Partecipa, collegato in videoconferenza, il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, D.ssa **Damiano Rosa**, ai sensi dell'art. 52 della legge n° 142/1990, come recepita dalla L.R. n° 48/1991. Il Sindaco, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, D.ssa **Damiano Rosa**, invita i componenti della giunta municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione:

## SEGRETARIO COMUNALE

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Adozione del Piano triennale dei fabbisogno di personale 2021-2023 e Piano assunzionale annuale 2021.**

*Il Sindaco, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta*

**che:**

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, tra l'altro, dispone che:  
*“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;*
- l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che:  
*“Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”;*
- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 secondo il quale: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, secondo cui:
  1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale dispone: *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*  
*Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”*;

**Premesso che** non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in quanto i responsabili di servizio hanno effettuato la verifica delle condizioni organizzate nell'ente e che non risultano da tale verifica condizioni di eccedenza del personale, come da attestazioni agli atti dell'ufficio personale;

**Considerato che** il piano triennale del fabbisogno di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed è strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

**Preso atto** che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di *“dotazione organica”* si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per

l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

**Rilevato che** l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

**Preso atto che** l'art. 33 comma 2 D.L. 30 aprile 2019 n. 34 dispone che:

- A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

**Tenuto conto** che il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni;

**Richiamata** la circolare del Ministero dell'interno dell'8.6.2020, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

**Considerato che** il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni, intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

**Considerato** il teorico fabbisogno di personale per il pieno assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;  
**Considerato** che l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 e s.m.i., in materia di lavoro flessibile, impone di non superare il 100% della spesa totale sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile, per gli enti virtuosi in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale e per il Comune di Favignana tale limite è quantificato in euro 306.255,10 come da tabella allegata, sottoscritta dal responsabile di settore competente, e da intendersi qui richiamata per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

**Visto** il prospetto di calcolo delle capacità assunzionale (Art.33, comma 4 D.L.34/2019 – D.P.C.M. 17/03/2020) con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 (come da tabella allegata, sottoscritta dal responsabile di settore competente, e da intendersi qui richiamata per formarne parte integrante e sostanziale Allegato A);

**Preso atto** che tale valore è compreso tra il valore della soglia di virtuosità di cui al DM 17.03.2021 e il valore di rientro della maggiore spesa;

**Precisato che** il valore soglia del Comune di Favignana è pari al 27,47 %, mentre il valore di virtuosità è pari al 27,20 % e il valore di rientro è pari al 31,20 % ;

**Considerato che** la soglia di virtuosità viene superata solo dello 0,27% di punto percentuale e dunque il valore di rientro è al di sotto dei quattro punti percentuali;

**Accertato che** l'ente ha registrato nell'anno 2020 risparmi di spesa dovute a cessazioni di personale per un importo pari ad €. 118.383,78 e nel corso del 2021 la spesa si ridurrà di €. 138.564,12 come da tabella allegata, sottoscritta dal responsabile di settore competente, e da intendersi qui richiamata per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato C);

**Tenuto conto** del fatto che il calcolo del valore soglia dell'ente non tiene conto delle annualità 2020 e 2021 in quanto l'ultimo conto consuntivo approvato è quello del 2019;

**Preso atto che** la spesa presunta del personale per l'annualità 2021, al netto di eventuali assunzioni programmate con il presente atto, è pari ad €. 1.609.095,44, come da tabella allegata, sottoscritta dal responsabile di settore competente, e da intendersi qui richiamata per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato C), e dunque al di sotto del tetto di spesa storicizzato relativo al triennio 2011-2013 (allegato B);

**Considerato che** l'ente può effettuare assunzioni secondo quanto indicato nell'allegato piano assunzionale annuale, atteso che è in grado di garantire la sostenibilità della spesa ed il rientro nella soglia di virtuosità entro l'anno 2025, in quanto la spesa per le assunzioni programmate viene compensata dal risparmio dovuto ai pensionamenti relativi alle annualità 2019 e 2020;

**Richiamata la** Deliberazione n. 131/2020/PAR della Corte dei Conti Sicilia, sezione di Controllo per la Regione Siciliana, chiarisce che "comuni con moderata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti che, ai sensi dell'art. 6, comma 3. ...In conclusione, gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. "non virtuosi") non sono, per ciò solo, privati di

ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l'entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere”;

**Considerato che** il personale delle ex province in posizione di comando o distacco, stabilizzati dopo il 14.10.2020, non incidono sul rapporto fra spesa del personale e spese correnti per la quota eterofinanziata come chiarito dalla Corte dei Conti Sicilia, sezione di Controllo per la Regione Siciliana: *“A tal fine, con precipuo riguardo alle assunzioni finanziate da risorse di enti terzi, va tenuto presente che l'articolo 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, è intervenuto a sancire l'esclusione delle medesime (sia in termini di spese che di correlate entrate) dal computo del rapporto di sostenibilità finanziaria in parola disponendo, in particolare, che <>. Ne deriva che, per espressa previsione legislativa, le assunzioni sostenute da risorse esterne al bilancio comunale (risorse a ciò espressamente finalizzate e 8 previste da apposita normativa) effettuate dopo la data di conversione in legge del decreto n. 104/2020 (vale a dire dopo il 14 ottobre 2020), non avranno incidenza ai fini della verifica del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti a decorrere dal 2021 e per tutta la durata del finanziamento, con conseguenti effetti correttivi di cui tenere conto anche ai fini di una esatta e coerente impostazione del piano di miglioramento del parametro.”*

**Tenuto conto** della consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente e degli obiettivi di performance organizzativa, dell'efficienza, economicità e qualità dei servizi offerti ai cittadini;

**Considerato che** la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che rispettino determinati requisiti;

**Dato atto che** il Comune di Favignana:

1. Non ha dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, sulla base del presente provvedimento;
2. ha rispettato nell'anno precedente il tetto di spesa del personale determinato dalla media del triennio 2011/2013, come da attestazione dell'ufficio competente (Allegato C);
3. ha adottato il piano annuale 2021 delle eccedenze di personale – ricognizione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. con delibera di Giunta M. n. 16/2021;
4. ha adottato il piano triennale delle azioni positive o delle pari opportunità 2021/2023 con delibera di Giunta M. n. 17/2021;
5. ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui al d.l. n. 66/2014;
6. ha rispettato il pareggio di bilancio nell'anno precedente;
7. ha adottato il piano delle performance 2020-2022, mentre quello per il corrente triennio verrà approvato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e comunque prima di procedere alle assunzioni;
8. ha rispettato i termini per l'adozione dei documenti contabili e per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni;

9. ha trasmesso la programmazione del fabbisogno alla Funzione Pubblica, tramite Sico (Sistema per la trasmissione del conto annuale), entro i 30 giorni successivi alla approvazione;

10. ha rispettato il rapporto minimo previsto dalla legge n. 68/1999 per le cd quote d'obbligo;

**Ravvisata**, dunque, la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021-2023, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

**Dato atto**, inoltre, che la presente programmazione viene elaborata a seguito di attenta analisi e valutazione:

a) del fabbisogno connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;

b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali al fine di ottimizzare gli standards quali-quantitativi di erogazione degli stessi, mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e con il sopravvenuto quadro normativo;

c) che, in ogni caso, l'ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale già approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento alle modifiche normative e giurisprudenziali che dovessero intervenire;

**Dato atto**, che della delibera approvativa della presente proposta verrà data informativa alle OO.SS. territoriali e alle RSU;

**Ritenuto**, per le motivazioni di cui sopra ed al fine assicurare il funzionamento dei servizi comunali, di dovere procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale e al contestuale aggiornamento della dotazione organica come da schemi che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**Richiamati** gli allegati alla presente deliberazione e, precisamente:

- l'attestazione del rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente determinate conformemente alle prescrizione del Decreto della FP del 17.03.2020 (Allegato A);
- l'attestazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario riguardante il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, c. 557 e ss. Legge n. 296/2006, il limite delle capacità assunzionali ex art 1, c. 228, L. 208/2015, la spesa potenziale massima ai sensi del d. lgs. n. 75 del 2017, e l'attestazione del rispetto del limite storico 2011-2013 relativo alla riduzione della spesa del personale (Allegato "B");
- calcolo della spesa del personale presunta per l'anno 2021 (Allegato C)
- il Prospetto relativo al Piano triennale del fabbisogno 2021-2023 e il piano Annuale delle Assunzioni 2021-2023, sottoscritto dall'Assessore competente ratione materiae (Allegato "D");

da intendersi tutti qui richiamati per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Richiamati** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del tuel;

**Richiamato** il parere dell'Organo di Revisione rilasciato con verbale n. 10 del 16.04.2021, acquisito al protocollo al n. 6512 del 16.04.2021, da intendersi qui richiamato epr formarne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- il D.M. 17 marzo 2020;

**PROPONE**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il presente piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, ed elenco annuale 2021;
2. di dare atto che il rapporto tra spesa del personale e spese correnti ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, e come integrato del Decreto del 17.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica è pari al 27,47%;
3. di dare atto che l'ente può effettuare assunzioni secondo quanto indicato nell'allegato piano assunzionale, atteso che è in grado di garantire la sostenibilità della spesa ed il rientro nella soglia di virtuosità entro l'anno 2025;
4. di approvare, conseguentemente, il prospetto relativo al Piano triennale del fabbisogno 2021-2023 e il piano Annuale delle Assunzioni 2021-2023, sottoscritto dall'Assessore competente ratione materiae (Allegato "D");
5. di dare atto che, ricorrendone le condizioni di legge, rimane in capo all'Ente la facoltà di procedere ad assunzioni anche in forma temporanea mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 e/o, anche per evitare possibili vuoti di efficienza, mediante utilizzo di personale ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 e/o in convenzione ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004;
6. di dare atto che la presente proposta di programmazione risulta perfettamente compatibile con gli attuali limiti e vincoli finanziari, pur restando fermo, in ogni caso, che la concreta attuazione della predetta programmazione resta, ovviamente - ed in ogni momento – subordinata alla effettiva verifica del rispetto dei parametri medi di spesa prescritti dall'art. 1, commi 556 e ss. della Legge 296/2006, al rispetto del vincolo del Pareggio di Bilancio, oltretutto al concreto ed effettivo rispetto della sostenibilità economico-finanziaria complessiva della programmazione da certificarsi, come per legge, mediante apposita attestazione da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario dell'Ente;
7. di dare atto del parere dell'Organo di Revisione rilasciato con verbale n. 10 del 16.04.2021, acquisito al protocollo al n. 6512 del 16.04.2021, da intendersi qui richiamato epr formarne parte integrante e sostanziale;
8. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione



- triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di questo Ente;
9. di dare atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
  10. di dare atto che la presente deliberazione approvativa della presente proposta nel DUP 2021-2023, in qualità di allegato obbligatorio del documento contabile;
  11. di demandare al Responsabile del Primo settore l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
  12. di dare atto che il presente atto sarà trasmesso all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e finanze (MEF) ed al Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 69 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per il tramite del sistema informatizzato SI.CO., secondo quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. 165/2001 e confermato dalle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle Amministrazioni pubbliche" emanate con il recente Decreto Interministeriale del 8 maggio 2018;
  13. di allegare alla presente, per formarne parte integrante o sostanziale:
    1. l'attestazione del rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente determinate conformemente alle prescrizione del Decreto della FP del 17.03.2020 (Allegato A);
    2. l'attestazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario riguardante il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, c. 557 e ss. Legge n. 296/2006, il limite delle capacità assunzionali ex art 1, c. 228, L. 208/2015, la spesa potenziale massima ai sensi del d. lgs. n. 75 del 2017, e l'attestazione del rispetto del limite storico 2011-2013 relativo alla riduzione della spesa del personale (Allegato "B");
    3. calcolo della spesa del personale presunta per l'anno 2021 (Allegato C)
    4. il Prospetto relativo al Piano triennale del fabbisogno 2021-2023 e il piano Annuale delle Assunzioni 2021-2023, sottoscritto dall'Assessore competente ratione materiae (Allegato "D");
  14. di demandare l'ufficio personale per la trasmissione di copia del provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione alle OO.SS. territoriali di Comparto ed alle RSU;
  15. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.L.gs 33/2013;
  16. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991, al fine di provvedere con urgenza all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.  
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

---

---

**Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica**

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 17-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**f.to** Damiano Rosa

---

---

---

---

**Parere del Responsabile del Settore Ragioneria**

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 17-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**f.to** Salvo Anna

---

---

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**-VISTA** la superiore proposta di deliberazione;

**-VISTI** i pareri espressi dai Responsabili dei servizi interessati, di cui all'art.12 della L.R. 23.12.2000 n.30;

**- CON VOTI UNANIMI E PALESI** dei presenti e votanti, resi per alzata e seduta,

### **D E L I B E R A**

**DI APPROVARE E FARE PROPRIA** la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui di seguito si intende integralmente trascritta.

**RAVVISATA** l'urgenza e la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

**VISTO** l'art. 12 – comma 2° - della L.R. n. 44 del 03.12.1991;

**CON VOTI UNANIMI E PALESI** dei presenti e votanti, resi per alzata e seduta,

### **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Gentile Antonino

IL Sindaco

f.to Dott. Forgione Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
REGGENTE

f.to D.ssa Damiano Rosa

---

---

**Copia cartacea di originale digitale firmata**

**Il Responsabile del settore**

F.to Dott. Pietro La Porta

---

---

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20-04-21 al 05-05-21 (art. 11, comma 1);

Pubblicazione n. 657

Dalla Residenza Municipale, li 20-04-2021

II VICE SEGRETARIO  
GENERALE

f.to Dott. La Porta Pietro

---

---

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

***E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 19-04-2021***

[X] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2);

**II VICE SEGRETARIO  
GENERALE**

f.to Dott. La Porta Pietro